



razione che il progetto di legge consente alle stesse imprese di stipulare. Perché, infatti, l'art. 13 del progetto subordina, per gli assicurati che stipulino presso imprese private i contratti di assicurazione e di capitalizzazione di cui all'art. 12, l'esercizio della facoltà di ammortizzare i premi unici in un certo numero di annualità all'obbligo di iscriversi temporaneamente al "Fondo di garanzia", non si è potuto fare a meno di prendere in considerazione l'interesse delle imprese private di evitare il contatto diretto della propria clientela con il "Fondo", (e ciò, sostanzialmente, con l'INA che lo gestisce), contatto che potrebbe indubbiamente facilitare l'acquisizione della clientela stessa da parte dell'INA, nella sua qualità di assicuratore delle medesime forme di assicurazione e di capitalizzazione sostitutive del "Fondo".

Facendo leva su tale interesse, si è pertanto offerto alle imprese private, in cambio della loro adesione al progetto di legge o quanto meno della loro neutralità rispetto al sistema che il progetto stesso instaura, di concettare in sede di regolamento di applica-